

## **Heautontimorumenos**

«Tu es iudex; nequid accusandus sis uide»  
(Terenzio, *Heautontimorumenos*, II, 3, 352)

In questa rubrica la rivista ospita autorecensioni di autori che, con disponibilità e senso critico, accettano di cimentarsi nell'insolito ruolo di 'punitori di se stessi'.

Michael Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. I: Reichspublizistik und Polizeywissenschaft, 1600-1800*, München, C.H. Beck, 1988, pp. 431

Presentare un libro proprio è cosa non solo insolita e tale quasi da presumere una scissione della personalità: essa induce anche ad assumere, come coi figli, un contegno più severo e al tempo stesso più indulgente. Ogni autore conosce bene i propri errori, ma è anche cieco dinanzi a molti aspetti che altri colgono con più acume<sup>1</sup>. Pertanto, in una simile presentazione, egli può solo informare circa lo stato della ricerca e parlare del proprio piano di lavoro, come pure delle speranze che vi si connettono.

Per quanto concerne lo stato della ricerca, bisogna dire che il campo qui indagato non ha confini precisi. Cosa si intende infatti, generalmente, quando si parla di «storia del diritto pubblico»? Per un verso si potrebbe dire: una storia delle *norme* del diritto pubblico di un paese, ossia delle *leges fundamentales*, delle norme costituzionali, delle leggi più importanti, delle disposizioni amministrative ecc. — dunque, di tutte quelle norme che ricadono sotto la denominazione di *jus publicum*. Non era però mia intenzione scrivere una «storia delle norme» o della legislazione in questa accezione del termine. L'oggetto, a mio avviso, era troppo esteso e i problemi della prima età

<sup>1</sup> Il mio libro ha avuto una recensione oltremodo critica da parte di HORST DREITZEL (Bielefeld), in «Jus commune», 1989, pp. 457-460. Vi si dice infatti che esso contiene assai più di quanto il termine «diritto pubblico» lascerebbe supporre, che si parla troppo dello «Stato» e troppo poco della «giustizia», che autori, scuole e gruppi importanti sono stati trascurati e altri menzionati inutilmente, che interi generi letterari sono stati ignorati (libri cerimoniali, genealogia, storia dell'Impero, diritto tributario, letteratura commerciale, diritto aulico, diritto canonico-statale, teologia, giurisprudenza umanistica ecc.), che l'assolutismo è posto sotto una luce troppo favorevole, che alcuni capitoli sono troppo lunghi e altri troppo brevi, che la cronologia è «confusa», che la letteratura anglo-americana è tenuta in scarsa considerazione: che, in breve, «questa specie di storia del diritto», secondo l'espressione nauseata del politologo Dreitzel, non è assolutamente una storia del *jus publicum*. Si tratta dunque di un libro che Dreitzel avrebbe scritto in modo completamente diverso, se lo avesse scritto...

moderna, quando gli ordinamenti giuridici europei non conoscevano (ancora) una rigida separazione fra diritto pubblico e privato, mi parevano porsi su di un piano completamente diverso.

Una seconda possibilità poteva consistere in una storia delle *istituzioni* pubbliche (imperatore e *Reichstag*, tribunali dell'Impero, principi e ceti territoriali, città libere imperiali), ossia dell'intreccio di organi «statali», tramite il quale, dal XVI al XVIII secolo, furono governati il Sacro Romano Impero e i suoi circa 1500 territori. È questo il campo tradizionalmente ricoperto dalle storie costituzionali e, in parte, dai manuali di storia del diritto tedesco<sup>2</sup>. Qui la letteratura non presenta lacune, ma ciò comporta anche l'impossibilità di fare delle scoperte eclatanti, per quanto nel grande edificio della *Reichsverfassung* restino ancora numerose stanze e angoli da esplorare.

La situazione muta totalmente quando invece si intenda, per «storia del diritto pubblico», la storia di una scienza. In tal caso occorre esaminare il pensiero e le opere sul *jus publicum*, e l'attenzione va rivolta, in primo luogo, ai manuali, alle dissertazioni e dispute, alle Università, ai professori, agli studenti: in breve, all'universo di acquisizione intellettuale del diritto pubblico, nell'ambito dell'Impero (*jus publicum imperii*) e dei territori (*jus publicum territoriale*), del diritto di natura (*jus publicum universale*) e di quello delle genti. In questo settore si è lavorato davvero molto, specie sui grandi giuristi e teorici dello Stato, né mancano le indagini specialistiche su molti autori di media e minore levatura. Ma si è anche trattato di un *mare magnum*, privo di orientamenti, di panoramiche o di esposizioni complessive. Certo, non siamo totalmente senza aiuto: verso la fine del secolo XVIII, Johann Stephan Pütter redasse un compendio che resta tutt'oggi insostituibile, mentre nel secolo XIX Robert von Mohl e Johann Caspar Bluntschli produssero grandiose ricostruzioni d'insieme, e Otto von Gierke, nel suo studio su Althusius, fece luce su di un ampio panorama storico-dogmatico<sup>3</sup>. Infine, nell'opera di

<sup>2</sup> Si veda soprattutto H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 2, Neuzeit bis 1806*, 1966.

<sup>3</sup> Cfr. J.S. PÜTTER, *Litteratur des Teutschen Staatsrechts*, Teile I-IV, Göttingen 1776-1781-1783, Erlangen 1791 (hrsg. von J.L. Klüber); R.V. MOHL, *Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*, 3 Bde, Graz 1960 (I. Aufl. 1855-58); J.K. BLUNTSCHLI, *Geschichte des Allgemeinen Staatsrechts und der Politik seit dem sechszehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart*, München 1864; O.V. GIERKE, *Johannes Althusius und die Entwicklung der*

Stintzig e Landsberg, si può trovare qua e là, sparso fra i capitoli, qualche sintetico abbozzo di storia della scienza del diritto pubblico<sup>4</sup>. Ma è ovvio che questi testi devono oggi essere «riscritti» e ammodernati sulla scorta degli esiti delle indagini più recenti. In essi, infatti, c'è molto di datato e si fa uso di categorie che ormai ci sono divenute estranee. Per questo mi è parso opportuno e proficuo il tentativo di tracciare un bilancio dell'attuale stato della ricerca, onde poi metter capo a una «moderna» esposizione complessiva.

Un simile impegno, concepito in un momento di leggerezza, si è però dimostrato tanto complesso da far sì che alla leggerezza minacciasse di subentrare la disperazione. Quel che all'inizio sembrava «relativamente acquisito», ad un più attento esame si rivelava invece pressoché sconosciuto. Solo su pochissimi giurpubblicisti e studiosi di *Polizeiwissenschaft* della prima età moderna esistono monografie recenti e affidabili. Molto di ciò che ottimisticamente era stato avviato durante il XIX secolo si è poi perso per strada, non essendoci stata continuità fra un periodo e l'altro della ricerca. Per questo, oggi, la necessità di lavori preparatori induce spesso ad avvalersi di fondi occasionali, rinvenuti fra le tesi di laurea o fra studi ormai dimenticati (perlopiù di storia locale). Ma nella maggior parte dei casi il percorso resta obbligato: autopsia, lettura e traduzione delle fonti, valutazione e classificazione degli autori «a proprio rischio e pericolo».

Il compito principale pareva dunque consistere nell'individuazione di un filo rosso e nella sua messa in risalto, attraverso la serie dei nomi più importanti, delle relative «scuole» di appartenenza e delle vicende politico-confessionali. Ciò, tuttavia, si dimostrava piuttosto arduo già per il fatto che la «nascita» di una nuova disciplina può essere descritta solo se è stato illustrato il canone delle scienze in uso fino ad allora, e si è spiegato, in modo almeno plausibile, perché mai, in una determinata situazione storica, esso sia divenuto obsoleto. Sarebbe a dire che ben presto il discorso tende a spostarsi dal *jus publicum in statu nascendi* alle discipline limitrofe e concorrenti. Lo storico della scienza del diritto pubblico finisce così per indirizzarsi su altri ambiti scientifici: sulla storia del pensiero politico e

*naturrechtlichen Staatstheorien. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik*, Breslau 1880 (tr. it. Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, Torino 1974).

<sup>4</sup> Cfr. R.V. STINTZIG-E. LANDSBERG, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, 3 Bde, München 1880-1910.

della filosofia sociale, del diritto di natura e di quello delle genti, del cameralismo, del mercantilismo e dell'economia politica<sup>5</sup>, ma anche sulla storia generale del diritto e, in particolare, su quella del diritto romano nella prima età moderna. Accanto a tutto questo vanno pure considerate la storia costituzionale, quella della legislazione e quella della giustizia.

Ne deriva allora una seconda complicazione. Poiché la Germania è un paese dai rapporti estesi in qualsiasi direzione, occorrerà tener presenti «in qualche modo» anche la storia della scienza e dell'Università italiana, francese, olandese, degli Stati scandinavi e di quelli dell'Europa orientale. Ma come fare a scoprire, dipanare e riannodare nuovamente tra loro tutti questi fili?

Alla fin fine non resta altro che affidarsi alla scrittura, nella speranza di aver trovato o stabilito le connessioni giuste. Trattandosi di diritto pubblico ho quindi pensato che si dovesse partire dallo strato più antico, ossia dalla tradizione medievale dell'avviamento alla politica aristotelica. Durante il tardo Medio Evo e fino a tutto il XVI secolo, la formazione dei giuristi comprendeva, oltre al diritto canonico, il diritto profano, e cioè l'intero *Corpus Juris Civilis*. In questa raccolta, il «diritto costituzionale» romano non figurava neppure. Quel poco che si poteva utilizzare era stato commentato dai giuristi italiani del Medio Evo e applicato artificialmente ai mutati rapporti esistenti nelle città. Per il resto venivano impartite le necessarie nozioni sulla comunità, sulla sua origine e conformazione, sulle forme di governo, sulla loro origine e il loro declino, sui diritti del signore e dei sudditi nella «politica». Accanto all'«etica» e all'«economia», essa era il terzo grande elemento costitutivo della politica pratica.

Anche per i giuristi, l'avviamento alla «politica» fu sufficiente fino alla metà del XVI secolo. Ma da quel momento la situazione cambiò. Dall'«unità» medievale erano scaturiti Stati nazionali con «costituzioni» proprie e in aperta rivalità fra loro, l'Impero germanico aveva ceduto il campo, miseramente, ad una guerra civile e solo a fatica aveva celato la realtà del conflitto confessionale dietro una forma di neutralizzazione giuridico-costituzionale (la pace religiosa di Augusta del 1555). Crebbe pertanto il bisogno di diritto pubblico. Le Università andarono in cerca di espedienti, ma

<sup>5</sup> Su questo argomento è attesa, fra non molto, la pubblicazione della *Münchener Habilitationsschrift* di Rüdiger vom Bruch.

ben presto l'adeguamento della politica aristotelica alla nuova realtà o l'attivazione del diritto romano ancora in vigore si rivelarono soluzioni di scarsa efficacia. Così non rimaneva altro che dare sviluppo ad una nuova disciplina, mantenendole l'antico nome di *jus publicum* ma utilizzando le nuove fonti del diritto costituzionale nazionale. In Germania, questo aprì la strada allo studio delle *leges fundamentales* (la Bolla Aurea del 1356, le leggi di riforma dell'Impero del 1495, le capitolazioni imperiali a partire dal 1519, i trattati di pace e i documenti del 1553, 1555 e 1648, la licenza imperiale del 1654 ecc.).

Mentre a partire dal XVII secolo la scienza del diritto pubblico veniva così «nazionalizzandosi» e concentrando i suoi sforzi sul diritto costituzionale vigente nell'Impero e nei territori, il diritto romano perdeva sotto questo aspetto d'importanza. Il «diritto comune» si tramutò progressivamente in diritto civile, mentre il diritto costituzionale venne sviluppando una scienza propria con proprie fonti. Peraltro, questa scienza sarebbe stata impensabile in assenza del diritto romano e della sua metodologia. Esso era così profondamente radicato nella vita e nel pensiero di tutti i giuristi con formazione scientifica, da venir applicato, in seguito, anche per mano di quanti ne avevano prese ufficialmente le distanze. Il problema che ne scaturisce e che ancora permane irrisolto si pone quindi in questi termini: che effetti ebbe, in Germania, la recezione del diritto romano sul diritto pubblico? Cosa significa «scientificizzazione» del *jus publicum* e come vennero evolvendo il diritto comune e il diritto pubblico fino alla fine del XVIII secolo<sup>6</sup>?

Distinguiamo così tre linee principali, lungo le quali il diritto pubblico venne formandosi in Germania durante la prima età moderna:

1. La linea della «politica» (aristotelica), che negli ultimi trent'anni del XVII secolo si tramutò lentamente in quella del diritto naturale e del *jus publicum universale*. Alla fine del XVIII secolo, da essa ebbero origine la dottrina generale dello Stato e la filosofia del diritto.

2. La linea del diritto romano, che continuò ad essere la base e il grande modello di riferimento per tutta la giurisprudenza scientifica in uso nelle Università, ma che si

<sup>6</sup> Un abbozzo di tali questioni ho cercato di tratteggiare nella voce «Rezeption — öffentlich-rechtlich», nello *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, Bd. IV.

vide progressivamente soppiantata dal diritto pubblico dei secoli XVI-XVIII. La sua presenza «in sottofondo» è comunque evidente nella metodologia, sia come repertorio di argomenti e figure dogmatiche, sia come modello per la compilazione dei trattati.

3. La linea del diritto costituzionale «nazionale» e positivo del Sacro Romano Impero di Nazione Tedesca (*jus publicum imperii romano-germanici*) e dei suoi territori (*jus patrium*). È questa la linea più forte, sulla quale convergono quasi tutti i cosiddetti pubblicisti e che dischiude loro un nuovo ed ampio campo d'attività. Qui si assiste alla compilazione dei grandi trattati di Arumeo, Limneo e Reinking, di Heinrich von Cocceji, Ludewig, Gundling, Schmauss e Pütter, nonché di Johann Jakob Moser, il gigante della pubblicistica imperiale. Qui si sviluppano discipline come la «storia dell'Impero» e la «statistica» e, tramite una scientificizzazione graduale, la dottrina della buona amministrazione (*policey*) comincia ad evolvere a *Polizeiwissenschaft*.

Proiettare tutti questi elementi su di una lastra e svilupparli «in successione» mi è parso subito un compito improponibile. L'uso di diaframmi e i «salti di sviluppo» sarebbero stati comunque inevitabili. Per questo, più per istinto che per riflessione, ho scelto una vita di mezzo: alcuni compendi e ricapitolazioni generali sono stati inseriti allo scopo di orientare l'ipotetico lettore e gettargli, per così dire, un salvagente non appena egli corra il rischio di affogare nella marea dei dati. Parimenti, alternati a questi passaggi di respiro più ampio ve ne sono altri che scavano nel dettaglio, vuoi per esporre il contenuto di singole opere, vuoi per la discussione di concetti fondamentali (*jurisdictio*, regalie, sovranità, ragion di Stato), vuoi infine per narrare la storia delle Università.

A complicare ulteriormente le cose, quanto all'articolazione del lavoro, ho dovuto tener conto del fatto che l'insieme dei nomi e delle informazioni andava posto in ordine cronologico. Il lettore non doveva trovarsi di fronte un manuale sistematico del diritto pubblico dell'epoca, ma altresì una «storia», ossia la ricostruzione di un «processo» storico nelle sue varie fasi. La storia della scienza doveva quindi fondersi con la storia politica dell'Impero a partire dal 1555. Ciò, di per sé, è cosa facilmente accertabile, poiché di fatto la scienza del diritto pubblico viene trasformandosi in reazione alla politica e di fatto le cesure politiche del

1618, 1635 e 1648 hanno un'influenza profonda sul pensiero scientifico. Ma una cosa è comprendere e spiegare tutto questo, un'altra (e ben più difficile) è farne l'esposizione scritta, poiché, ovviamente, non basta premettere a ogni epoca della storia della scienza una breve introduzione storico-costituzionale. Le trasformazioni politiche vanno semmai colte nel loro concreto legame con le tematiche trattate.

Il ripudio del diritto romano e l'insistenza sull'impiego di fonti proprie di diritto costituzionale, da parte di alcuni autori protestanti attorno al 1610, va posto, ad esempio, in rapporto con la particolare situazione, nella quale si trovavano allora i protestanti, all'interno dell'Impero. Chi si pronunciava in favore del diritto romano era probabilmente di tendenza cattolico-imperiale e riconosceva all'imperatore il diritto a decidere in forza della sua *potestas absoluta*. Chi invece tentava di sottrarsi al diritto romano, lo faceva allo scopo di veder trasmesse talune cause al *Reichskammergericht* (e non al *Reichshofrat*), poiché là, data la presenza di giudici di entrambe le confessioni, si poteva sperare in una maggiore obiettività.

Dunque si è trattato di collegare queste condizioni esterne della pubblicistica imperiale con l'esposizione della stessa, per guidare il lettore attraverso un campo nel quale non esistono linee di demarcazione fra il diritto e la politica. La successione dei capitoli e il tipo di argomentazione seguita al loro interno mantengono un che di labirintico e posseggono, forse, per qualche aspetto, il carattere di un'escursione erudita, su di un terreno che gli studiosi in parte conoscono, in parte no e proprio per questo potrebbero trovare affascinante.

Ad altri spetterà giudicare se questi miei propositi siano stati corrisposti dai fatti. Si potrà inoltre evidenziare le molte imprecisioni e i molti errori che indubbiamente ricorrono nel mio libro, sottolineare l'importanza di autori appena toccati o non menzionati affatto, rilevare l'assenza di una storia dogmatica del diritto pubblico, effettuare degli spostamenti totali d'accento ecc. L'Autore è disposto ad imparare e a correggere, per quanto gli sarà possibile.

Per il resto, egli cercherà di narrare il seguito della storia, mettendo capo alla stesura di un secondo volume. Quest'ultimo partirà dall'epoca napoleonica — e dunque dalla dissoluzione dell'Impero, nell'anno 1806 —, tratterà il periodo della Confederazione Renana e della Confederazione Germanica, approfondirà la dottrina

giuridica dello Stato e dell'amministrazione durante il Vormärz, studierà le influenze della rivoluzione del 1848 sul diritto pubblico e tratteggerà la svolta metodologica compiutasi col positivismo giuridico. In seguito, egli studierà la dottrina giuridica dello Stato nel periodo della fondazione dell'Impero, come pure la nascita di una parte generale del diritto amministrativo durante la seconda metà del XIX secolo. Infine sarà analizzata la situazione storico-scientifica, quale è possibile evincere dal diritto costituzionale e amministrativo e dalla dottrina generale dello Stato alla vigilia del primo conflitto mondiale. Si dovrà dunque affrontare, in tutta la sua estensione, il grande «secolo della borghesia», con le rivoluzioni, la filosofia idealistica, il positivismo, il movimento operaio, la democratizzazione e lo Stato di diritto: una mole di lavoro sufficiente per tutta quanta una vita.

*Michael Stolleis*

*Traduzione di Claudio Tommasi*

Franco Cassano, *Approssimazione. Esercizi di esperienza dell'altro*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 156

Devo preliminarmente confessare che seguo da anni l'itinerario di ricerca e di riflessione di Franco Cassano ritenendolo estremamente importante ai fini del mio lavoro. Quell'itinerario è per la verità, almeno a prima vista, un po' irrequieto e tortuoso e, come probabilmente lo stesso Cassano ammetterebbe, non sembra prevedibile nei suoi scarti, nei mutamenti di stile e di attenzione. Ciò nonostante nel vasto panorama intellettuale italiano ed internazionale raramente mi è capitato di trovare un percorso che tentasse di rispondere così da vicino a problemi che erano in qualche modo anche i miei, una voce così convincente. Questa impressione lungi dall'essere smentita è stata invece rafforzata dalla lettura dell'ultima fatica di Cassano, *Approssimazione. Esercizi di esperienza dell'altro*. Nelle centosessanta pagine del libro Cassano non fa che ripetere continuamente una stessa operazione: quella di tentare di uscire da sé; gli esercizi di cui parla il sottotitolo sono infatti tutti tentativi di porsi dal punto di vista di un altro, si tratti di un cane o di un'aquila, di un pesce oppure di un altro essere umano differente da noi per qualche caratteristica: età, sesso, appartenenza ad un'altra cultura, carattere, ecc. La curiosità di Cassano è per gli esseri diversi da noi: il motivo di tale interesse non è il gusto eccentrico per il lontano e l'esotico, ma l'allergia per tutte quelle situazioni in cui esseri simili si rimandano continuamente messaggi di conferma su tutto ciò in cui credono, non fanno altro che assicurarsi, bloccando quello stupore che invece è la prima condizione per affrontare il problema dell'altro. Se c'è infatti un'esperienza che il libro rifiuta, dalla quale si potrebbe quasi dire che fugge, essa è quell'esperienza che ci conforta nella convinzione che il mondo stia esattamente nel modo in cui lo vediamo, che esso sia dato soltanto a noi in presa diretta mentre ad altri arriva soltanto in modo disturbato ed imperfetto se non addirittura in forma del tutto falsa, immaginaria, capovolta, ecc. Di fronte ad ogni discordanza

di vedute tra noi e gli altri noi siamo condotti spontaneamente a dividere le persone (o gli esseri viventi) in due categorie: quelli che la pensano come noi e che posseggono la verità (e ovviamente anche la conoscenza della giusta strategia per arrivare al Bene) e gli altri, quelli che per colpa o per necessità vivono nell'errore e nell'idolatria. Il viaggio proposto nei cinque capitoli di *Approssimazione* è così un viaggio che si propone di mostrarci l'uguale plausibilità del punto di vista degli altri, che mira a distruggere, e come dice forse con qualche vezzo Cassano a decostruire, l'*arroganza* insita nel nostro punto di vista, quell'*arroganza* che ci fa muovere sempre all'interno dello stesso cerchio e per cui continuiamo sempre a darci ragione, pensiamo di essere stati eletti da una Provvidenza manifesta o nascosta a depositari della conoscenza della verità e del bene. Questa convinzione nella propria *elezione*, questa conferma nel proprio *etnocentrismo* sono le premesse che conducono a vedere ogni pretesa dell'altro come infondata ed ingiustificata, come un rischio od un pericolo per la propria sicurezza ed identità, come violazione della gerarchia tra gli esseri, gerarchia nella quale ovviamente noi occupiamo il primo posto. Questo attaccamento a se stessi questo erigersi a misura fa sì, che, come dice Simone Weil, «ogni uomo immagina di occupare il centro del creato. Questa illusione prospettica lo situa al centro dello spazio (...) l'essere ci appare sempre meno denso a mano a mano che si allontana da noi».

Gli esercizi di esperienza dell'altro attraverso i quali Cassano ci conduce a diventare delfini o camaleonti, vecchi o giovani, uomini o donne, indios o thureg, pigri, ipocondriaci, invidiosi e misantropi servono proprio per combattere questa illusione, quell'atteggiamento che ci conduce a trasformare spesso il caso in necessità, il corpo che abbiamo avuto, l'infanzia e la lingua che ci sono toccati come strumenti per avvicinarsi più degli altri al vero. Di fronte alla sfida che gli altri rappresentano, il rischio ma anche il riflesso più facile e spontaneo è quello di un attaccamento a noi tale che ci conduca a ritenere che l'unico modo di sopravvivere sia simile a quello della talpa di Kafka che costruisce una tana grande e ramificata proprio per proteggersi dalle aggressioni e poi nel suo continuo sorvegliare il rifugio incomincia a sentire il sibilo che segnala un estraneo, ma non è più capace di distinguere se si tratti di un'impressione o di una realtà: il labirinto della tana che la doveva salvare la soffoca e la salvezza si rovescia

nell'ultimo passo della perdizione. Si tratta di quelle storie di ordinaria paranoia la cui fenomenologia è stata descritta in modo impeccabile da Canetti: «Ci si comporta come se un dato posto fosse minacciato, quello appunto in cui ci si trova, e a nessun prezzo ci si può muovere da lì. La sopravvalutazione di questo posto casuale è spesso molto ridicola; può essere un posto senza valore e sbagliato. Si starebbe meglio e più sicuri in qualsiasi altro luogo. Ma ci si costringe a restare proprio là dove si è; a difenderci su ogni punto di quel dato spazio; a non cederne nulla; a ricorrere, per questa difesa, a tutti i mezzi possibili, ai più riprovevoli e spregevoli: in una parola, ci si comporta come un popolo che difende la propria patria». Un certo grado di mobilità, di nomadismo, di estraneità e di recisione delle radici è quindi necessario se si vuole combattere la «nostra illusione di essere situati al centro» e «riconoscere che tutti i punti del mondo sono altrettanti centri» (Weil). L'inizio della criticità è quindi collegato alla capacità di *metamorfosi*, alla capacità di percepire il carattere costrittivo di ogni identità nel momento in cui essa si prende così sul serio da sentirsi insidiata dalle altre, da tutte le altre. Ma questo uscire da sé e tentare di uscire da sé non è parte di un semplice gioco decostruttivo, di un disagio angoscioso e alla fine solipsistico, ma è contemporaneamente un «fare posto all'altro» (Canetti), un fare un passo indietro, una de-costruzione etica della propria volontà di potenza, una predilezione per le virtù concave, per quei comportamenti che scommettono sul fatto che a questa apertura possa rispondere un'altra dalla parte opposta. Al circolo vizioso dell'insicurezza che nasce dalla massima *si vis pacem para bellum* e trascina prima e poi nella guerra Cassano propone di contrapporre il circolo virtuoso che nasce da un gesto di fiducia unilaterale e quindi rischioso. *Approssimazione* è proprio questo movimento di avvicinamento all'altro, questa esposizione di sé ai suoi colpi «esibendo al contempo la fiducia che questi non lo farà». Questo gesto non è un gesto di resa, di chi è più debole e chiede pietà, ma al contrario un gesto non-violento, che presuppone e richiede grande forza: «la *debolezza* e la *non-violenza* sono a due passi l'una dall'altra, ma per passare dalla prima alla seconda, per praticare la *non-violenza* è necessaria una grande *forza*, esattamente il contrario della *debolezza*». Non sappiamo se Cassano, scrivendo queste parole, implicitamente si riferisse alla gandhiana differenza tra la non-violenza del forte e quella del debole, ma in ogni

caso l'analogia ci sembra legittima al di là delle intenzioni dell'autore.

Dobbiamo confessare che la proposta formulata da Cassano ci sembra di grande interesse e formulata in termini tali che risulta difficile non condividerla: insomma risponderemo a Cassano replicando il suo gesto, saremmo pronti a contribuire alla costruzione di quelle successive approssimazioni di cui è composto il circolo virtuoso che consente la cooperazione e la solidarietà tra gli uomini e tra gli esseri viventi. Ma qui è anche il punto in cui si esibisce quello che ci sembra un limite di quella proposta, un lato sul quale la riflessione di Cassano non sembra essersi ancora sufficientemente spinta in avanti. Se ognuno, come lo stesso Cassano suggerisce, «sta chiuso nel proprio codice e misura all'ombra di questo i gesti dell'altro», se ognuno si muove all'interno della sua «bolla di sapone», coloro che si approssimano saranno soltanto una categoria tra le altre di esseri umani, una delle tante differenze tra le quali ci fa viaggiare il libro. Anche l'atteggiamento non-violento non può aspirare a sovraordinarsi rispetto agli altri se non a costo di entrare in contraddizione con se stesso, costringendo gli altri a giudicare come imperfetto ed inferiore la propria bolla di sapone, il proprio codice. Ma non era proprio il rispetto dell'altro il centro di tutto il discorso di Cassano? Non inizia esso dal rifiuto di qualsiasi forma di etnocentrismo? Evidentemente alla fine Cassano ammette esserci un etnocentrismo buono. E ammesso che tale confessione non ponga in discussione l'intero edificio di un'epistemologia non-violenta (ammissione che volentieri faremmo se non altro per simpatia nei riguardi dell'*ethos* che presiede alla costruzione), una volta ammesso che il riconoscimento di un parametro morale positivo non sia in contraddizione con il relativismo ben temperato di *Approssimazione*, non rimarrebbe ancora aperto un problema decisivo, quello della scelta tra una unilateralità radicale del gesto e la tentazione di una sua maggiore estensione tramite anche la politica e i suoi mezzi? Tra una purezza inefficace ed un'efficacia probabilmente impura? Questo gesto si muove nel terreno etico-tragico dell'impolitico o sul terreno produttivo-totalizzante della politica?

Per quanto possa essere difficile vorremmo che Cassano credesse alla buona fede con cui gli muoviamo queste obiezioni: esse non nascono da distanza e scetticismo nei riguardi del suo lavoro, non saremmo felici se queste

obiezioni non trovassero una risposta soddisfacente. Non vorremmo che tra i tanti altri che Cassano riesce in qualche modo a capire non figurasse anche questo recensore in buona fede interessato al suo lavoro, probabilmente l'unico che possa vantare come titolo sin da ora l'attenzione per tutte le future fatiche dell'autore di *Approssimazione*.

*Franco Cassano*